



Berna, 22 febbraio 2023

Destinatari:

i Governi cantonali

Modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE; OAsi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull'asilo (adeguamenti dello statuto dell'ammissione provvisoria): avvio della procedura di consultazione

Onorevole Presidente,
Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 22 febbraio 2023 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di avviare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate in merito alla modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE; OAsi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull'asilo (adeguamenti dello statuto dell'ammissione provvisoria).

La procedura di consultazione si concluderà il **29 maggio 2023**.

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha approvato la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto dell'ammissione provvisoria). L'obiettivo è quello di promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente agevolando il cambiamento di Cantone; sono state inoltre adottate nuove norme che disciplinano i viaggi all'estero delle persone del settore dell'asilo e degli stranieri e delle persone che beneficiano della protezione a titolo provvisorio. Le relative modifiche della LStrl entreranno in vigore in modo scaglionato. In una prima fase entrerà in vigore in particolare la norma che disciplina il cambiamento agevolato di Cantone. Per l'entrata in vigore delle modifiche in questione sono necessari adeguamenti a diverse ordinanze inerenti al settore degli stranieri e dell'asilo. Tali adeguamenti costituiscono l'oggetto della presente procedura di consultazione.

A prescindere dalla modifica di legge vengono inoltre proposte altre due modifiche di ordinanza finalizzate ad agevolare l'accesso a un'attività lucrativa. Se viene rilasciato un permesso di dimora perché sussiste un caso personale particolarmente grave, non dovranno essere necessarie ulteriori autorizzazioni all'esercizio di un'attività lucrativa. Viene altresì proposta una deroga all'obbligo di notifica dell'attività lucrativa per determinati provvedimenti finalizzati all'integrazione professionale.

I documenti per la consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](https://www.admin.ch/procedure).



Conformemente alla legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili. Nel limite del possibile, Vi invitiamo dunque a trasmetterci i Vostri pareri in forma elettronica (**oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato, al seguente indirizzo di posta elettronica:

vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch

Vi preghiamo di indicare nel parere il recapito delle persone di contatto alle quali rivolgere eventuali domande.

Per domande ed eventuali informazioni potete rivolgervi a Nicole Marazzato (Tel. 058 465 89 14) e a Jasmin Schnydrig (Tel. 058 465 39 91).

Ringraziandovi della preziosa collaborazione, Vi preghiamo di gradire, onorevole Presidente, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Elisabeth Baume-Schneider
Consigliera federale